



PROCESSO VERBALE ADUNANZA III

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

30 marzo 2022

Presidenza: Jacopo SUPPO

Il giorno 30 del mese di marzo duemilaventidue alle ore 16,00 in Torino, Aula Consiliare - piazza Castello 205 - Torino, sotto la Presidenza del Vicesindaco Metropolitano Jacopo SUPPO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 24 marzo 2022 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Vicesindaco Metropolitano Jacopo SUPPO e i Consiglieri:

Alessandro SICCHIERO - Andrea TRAGAIOLI - Caterina GRECO - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Enrico DELMIRANI - Fabio GIULIVI - Gianfranco GUERRINI - Luca SALVAI - Marco COGNO - Nadia CONTICELLI - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO - Sonia CAMBURSANO - Valentina CERA

Sono assenti il Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:

Zona omogenea 5 "Pinerolese", Zona omogenea 8 "Canavese occidentale", Zona omogenea 11 "Chierese-Carnagnolese", Zona omogenea 9 "Eporediese"

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione in materia di occupazione e mezzi pubblicitari - revisione normativa e tariffaria in adeguamento ai disposti dell'Art. 1, commi 816-847 della Legge 27/12/2019 n. 160 e s.m.i. - approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 3 del 10/02/2021. Aggiornamento n. 1.

ATTO N. DEL_CONS 9

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 al comma 47 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. la Città Metropolitana di Torino è subentrata a titolo universale alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi dal 1 gennaio 2015, ivi comprese le entrate provinciali.

Premesso che:

- L'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*.
- Il medesimo art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) - che recita testualmente *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”* - ha provveduto all'abolizione della precedente normativa di riferimento relativo al Canone di Occupazione Suolo Pubblico (COSAP), procedendo di fatto, nell'intenzione del legislatore, ad una semplificazione della materia attraverso la predisposizione di un unico e nuovo quadro normativo di riferimento.
- Con Deliberazione n. 3 del 10 febbraio 2021 il Consiglio Metropolitan ha approvato il *“Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione e Autorizzazione in materia di occupazione e mezzi pubblicitari – revisione normativa e tariffaria in adeguamento ai disposti dell'art. 1, commi 816 – 847 della Legge 27/12/2019 n. 160 e s.m.i.”*, quale strumento a carattere prevalentemente finanziario, con decorrenza delle medesime disposizioni dal 01 gennaio 2021;
- la suddetta deliberazione, ha previsto, al punto 4 del dispositivo, *“...di stabilire per l'anno solare 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 9 del regolamento di cui al precedente punto 1, la non applicazione del canone sui passi carrabili nei limiti dell'art. 8, commi 2 e 4 [cifr. del regolamento approvato], e ad esclusione per gli accessi pertinenziali agli impianti di distribuzione carburanti, di cui all'art. 9 del citato regolamento.”*;
- Il medesimo art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) - che recita testualmente *“834. Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ...”* - prevede la possibilità di disporre o confermare le eventuali esenzioni provvisorie o definitive già previste nel medesimo regolamento;

Considerato che in fase operativa di applicazione delle nuove disposizioni sopra richiamate sono

emerse necessità di implementazioni del quadro normativo approvato e richiamato, riconducibili a problematiche gestionali in tema di esenzioni previste dall'art. 1, comma 833 della Legge 160/2019 e s.m.i. e integralmente recepite dal medesimo regolamento, quali:

1. la necessità di confermare per anche per l'anno 2022 fino a diversa disposizione la non applicazione del canone unico agli accessi e ai passi carrabili a destinazione residenziale e rurale, conformemente al punto 4 del dispositivo della Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 3 del 10 febbraio 2021, nelle more di un censimento complessivo degli stessi al fine di provvedere ad una loro possibile regolarizzazione qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 22 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i. e degli artt. 44, 45 e 46 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
2. la necessità di confermare per anche per il solo anno 2022 la non applicazione del canone unico agli accessi e ai passi carrabili a destinazione produttiva, commerciale e terziaria, conformemente al punto 4 del dispositivo della Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 3 del 10 febbraio 2021, nelle more delle modifiche del quadro normativo di riferimento in funzione delle diverse tipologie e destinazioni e di un loro censimento complessivo.
3. di estendere le condizioni di esenzione di cui all' "Art. 28 – *Esenzioni dal canone di occupazione demaniale*" del "*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione in materia di occupazione e mezzi pubblicitari - revisione normativa e tariffaria in adeguamento ai disposti dell'Art. 1, commi 816-847 della Legge 27/12/2019 n. 160 e s.m.i.*", comma 1, lettera d, (che recita testualmente "*d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;*") anche alle aree private adiacenti ai sedimi stradali, non formalmente nella disponibilità dell'ente proprietario della strada, ma comunque ad esso assimilate, o comunque riconducibili ad un uso pubblico collettivo e non privato, proponendo di aggiornare detto dispositivo con la seguente dizione "...; sono ricomprese in tale casistica anche le aree private adiacenti ai sedimi stradali, non formalmente nella disponibilità dell'ente proprietario della strada, ma comunque riconducibili ad un uso pubblico collettivo e non più in possesso del privato;"

Considerato che in fase operativa di applicazione delle nuove disposizioni sopra richiamate per l'applicazione del canone unico patrimoniale agli accessi degli impianti di distribuzione carburanti è stato riscontrato un mero errore materiale di disallineamento nei valori delle lunghezze convenzionali tra le tabelle C.6B e C.6C allegate al "*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione in materia di occupazione e mezzi pubblicitari - revisione normativa e tariffaria in adeguamento ai disposti dell'Art. 1, commi 816-847 della Legge 27/12/2019 n. 160 e s.m.i.*" approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 3 del 10 febbraio 2021, dove nello specifico della tabella "*Tabella C.6C – canone base fronte impianto di distribuzione carburanti*" alla colonna "*Lunghezza convenzionale (Lc = mt)*" i valori nelle caselle corrispondenti a mt 17,50, mt 22,50, mt 37,50 e mt 45,50, devono essere sostituiti rispettivamente con i valori pari a mt 18,33, mt 23,33, mt 40,00 e mt 61,25 (in allineamento a quelli determinati in colonna "*Lunghezza convenzionale (Lc=mt)*" della precedente tabella "*Tabella C.6B - lunghezza convenzionale fronte impianto di distribuzione carburanti*").

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico,

nonché le norme di cui all'art.4 legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 1/2022 del 19 gennaio 2022 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 19 dicembre 2021;

Sentita la I<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 15 marzo 2022;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

Visti gli articoli 20, c.2, lett. s) e 48 dello Statuto Metropolitan.

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti n. 6 del 21 marzo 2022, ai sensi dell'art. 239 c. 1, lett b. punto 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

### DELIBERA

1. Di confermare la non applicazione del canone unico patrimoniale per gli accessi e i passi carrabili a destinazione residenziale e rurale, conformemente al punto 4 del dispositivo della Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 3 del 10/02/2021, **con decorrenza dal 01 gennaio 2022 fino a diversa disposizione**, nelle more di un censimento complessivo degli stessi al fine di provvedere ad una loro possibile regolarizzazione qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 22 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i. e degli artt. 44, 45 e 46 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
2. Di confermare la non applicazione del canone unico patrimoniale per gli accessi e i passi carrabili a destinazione produttiva, commerciale e terziaria, **per l'anno solare 2022** conformemente al punto 4 del dispositivo della Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 3 del 10 febbraio 2021, nelle more delle modifiche del quadro normativo di riferimento in funzione delle diverse tipologie e destinazioni e di un loro censimento complessivo.
3. Di approvare la modifica del “*Art. 28 – Esenzioni dal canone di occupazione demaniale*” del “*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione in materia di occupazione e mezzi pubblicitari - revisione normativa e tariffaria in adeguamento ai disposti dell'Art. 1, commi 816-847 della Legge 27/12/2019 n. 160 e s.m.i.*”, comma 1, lettera d, come proposto con l'introduzione per paragrafo “... sono ricomprese in tale casistica anche le aree private adiacenti ai sedimi stradali, non formalmente nella disponibilità dell'ente proprietario della strada, ma comunque riconducibili ad un uso pubblico collettivo e non più in possesso del privato;”;
4. Di dare atto che l'approvazione della modifica dell'art. 28, comma 1, lett. d) del citato regolamento assume la seguente formulazione coordinata “*d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima; sono ricomprese in tale casistica anche le aree private adiacenti ai sedimi stradali, non formalmente nella disponibilità*”

*dell'ente proprietario della strada, ma comunque riconducibili ad un uso pubblico collettivo e non più in possesso del privato;*“;

5. Di approvare la correzione dell'errore materiale relativo alla “*Tabella C.6C – canone base fronte impianto di distribuzione carburanti*” allegata al “*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione in materia di occupazione e mezzi pubblicitari - revisione normativa e tariffaria in adeguamento ai disposti dell'Art. 1, commi 816-847 della Legge 27/12/2019 n. 160 e s.m.i.*” approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 3 del 10 febbraio 2021, alla colonna “*Lunghezza convenzionale (Lc = mt)*” dove i valori nelle caselle corrispondenti a mt 17,50, mt 22,50, mt 37,50 e mt 45,50, sono sostituiti rispettivamente con i valori pari a mt 18,33, mt 23,33, mt 40,00 e mt 61,25 (in allineamento a quelli determinati in colonna “*Lunghezza convenzionale (Lc=mt)*” della precedente tabella “*Tabella C.6B - lunghezza convenzionale fronte impianto di distribuzione carburanti*”);
6. Di dare atto che la nuova “*Tabella C.6C – canone base fronte impianto di distribuzione carburanti*” citata al punto 4 precedente è sostituita da quella di seguito allegata

**Tabella C.6C – canone base fronte impianto di distribuzione carburanti**

| <b>Lunghezza fronte impianto distribuzione</b>        | <b>Lunghezza convenzionale (Lc = mt)</b> | <b>Tariffa base (Tb = €/mt)</b> | <b>Canone base (Cb = €)</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Fronte ≤ mt 25,00<br>n.2 accessi da mt 7,50           | mt 18,33                                 | €/mt 30,00                      | Cb.1 = € 550,00             |
| Fronte ≤ mt 30,00<br>n.2 accessi da mt 10,00          | mt 23,33                                 | €/mt 30,00                      | Cb.2 = € 700,00             |
| Fronte ≤ mt 60,00<br>n.2 accessi da mt 15,00          | mt 40,00                                 | €/mt 30,00                      | Cb.3 = € 1.200,00           |
| Fronte > mt 60,00<br>n.2 accessi con corsie acc./dec. | mt 61,25                                 | €/mt 30,00                      | Cb.4 = € 1.837,50           |

7. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o mezzi pubblicitari recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.

~~~~~

(Segue l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitan Suppo per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).

~~~~~

**Il Vice Sindaco Metropolitan**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione.

**ATTO N. DEL\_CONS 9**

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti: 18

Votanti: 18

Favorevoli 18

(Cambursano - Cannati - Cera - Cogno - Conticelli - Costantino - D'Agostino - Delmirani - Ghio - Giulivi - Greco - Guerrini - Mazza - Salvai - Schillaci - Sicchiero - Suppo - Tragaioli).

**La delibera risulta approvata.**

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Formichella

IL VICESINDACO METROPOLITANO
Firmato digitalmente
Jacopo Suppo



Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino

Verbale n. 6 del 21.03.2022

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare n. PDEL _CONS 2 del 25.01.2022, avente ad oggetto:<< *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione in materia di occupazione e mezzi pubblicitari – revisione normativa e tariffaria in adeguamento ai disposti dell'articolo 1 commi 816 – 847 della legge 27.12.2019 n. 160 e s.m.i. – approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 3 del 10.02.2021. Aggiornamento n.1* >>

Premesso che:

Il canone unico, istituito con legge di bilancio 2020, all'articolo 1, commi da 816 a 847, è omnicomprendente di tutti quei canoni, tasse e tariffe di importi minori rappresentate nel bilancio degli enti sia al titolo primo che al titolo terzo delle entrate.

Il comma 832 del citato articolo della legge di bilancio 2020 ha ampliato lo spazio di autonomia degli enti attribuendo la possibilità, in termini tariffari, di individuare riduzioni-esenzioni per alcune fattispecie previste dall'impianto normativo.

Evidenziato che:

Gli Enti, con deliberazione di consiglio, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ***“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.***

L'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che ***“Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”***;

I Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i

regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: *f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.*

Dato atto che:

La Città Metropolitana di Torino ha trasmesso in data 14.03.2022 la seguente documentazione:
Proposta di deliberazione consiliare n PDEL_CONS 2 del 25.01.2022 di cui al citato oggetto, aggiornamento del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione in materia di occupazione e mezzi pubblicitari.

Con la citata proposta si dispone quanto segue:

- << 1. di confermare la non applicazione del canone unico patrimoniale per gli accessi e i passi carrabili a destinazione residenziale e rurale con decorrenza dal 01 gennaio 2022 fino a diversa disposizione, nelle more di un censimento complessivo degli stessi;
2. di confermare la non applicazione del canone unico patrimoniale per gli accessi e i passi carrabili a destinazione produttiva, commerciale e terziaria, per l'anno solare 2022, nelle more delle modifiche del quadro normativo di riferimento in funzione delle diverse tipologie e destinazioni e di un loro censimento complessivo;
3. di approvare la modifica dell'art. 28 "Esenzioni del canone di occupazione demaniale" con la conseguenza di ricomprendere in tale casistica anche le aree private adiacenti ai sedimi stradali, non formalmente nella disponibilità dell'ente proprietario della strada, ma comunque riconducibili ad un uso pubblico collettivo e non più in possesso del privato;
4. di dare atto della nuova formulazione dell'art. 28 citato;
5. di approvare la correzione di errore materiale della "Tabella C.6C – canone base fronte impianto di distribuzione carburanti" allegata al Regolamento, con riferimento alla colonna "Lunghezza convenzionale";
6. di dare atto della nuova "Tabella C.6C" citata>>.

Risultano acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

Tutto ciò premesso:

Il collegio dei revisori

esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione n. PDEL_CONS 2 del 25.01.2022, di cui all'oggetto.

Letto, confermato, sottoscritto

A. Perrone, presidente

P. Capretti, componente

R. Guercio Nuzio, componente